



Prot. n. AHH/GDA/mp: 2120

Roma, 20/02/2015

Alle ASD Affiliate

Oggetto: disposizioni 2015 in materia fiscale.

In riferimento all'oggetto, e nell'auspicio di fare cosa utile, si desidera richiamare l'attenzione su due novità di rilievo riguardanti direttamente le procedure amministrative delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

L'anno 2015 introduce l'obbligo dell'esclusivo utilizzo del nuovo modello di Certificazione Unica (CU) per tutti i soggetti che nel 2014 hanno erogato compensi nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica o in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 7.500,00 e come tali non assoggettate a ritenuta.

Il nuovo modello di Certificazione Unica, oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il successivo 9 marzo.

Per quanto sopra esposto gli obblighi possono essere quindi riepilogati con la seguente cronologia:

- *procedere, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, alla consegna al collaboratore, anche per posta elettronica, della certificazione in duplice copia utilizzando esclusivamente il nuovo Modello di Certificazione Unica 2015 (con riferimento ai redditi erogati nel 2014);*

- *entro il 9 marzo 2015 procedere per via telematica, e per mezzo di soggetti abilitati, alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate di tutti i modelli di Certificazione Unica rilasciati.*

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di € 100,00.

A tale proposito l'Agenzia delle Entrate, tramite un comunicato stampa del 12 febbraio scorso, ha disposto, per il solo 2015, che la trasmissione delle Certificazioni riguardanti gli importi inferiori ad € 7.500,00 possano avvenire anche dopo la data del 9 marzo p.v. senza incorrere in alcuna sanzione.

Per quanto riguarda le obbligatorie operazioni di trasmissione telematica suggeriamo di contattare tempestivamente un consulente fiscale abilitato.

Inoltre la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 713) ha modificato l'art. 25 della legge 133/1999, portando ad un importo pari o superiore a € 1.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie.

Il limite massimo consentito per i pagamenti in contanti da parte delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 398/1991 è quindi ora allineato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al limite massimo previsto per le transazioni in contanti di qualsiasi operatore commerciale.

L'inosservanza di tale obbligo prevede una sanzione da € 258,00 ad € 2.065,00, ma soprattutto comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

L'Ufficio Amministrativo Federale rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento al riguardo.

E' gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

F.to Il Segretario Generale
Roberto Pentrella



In allegato:

- Modello CU 2015 ed istruzioni per la compilazione (scaricabili dal sito www.agenziaentrate.gov.it)
- Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2015